



STATUTO

Assemblea dei soci del 14 novembre 2018

TITOLO I
Costituzione – denominazione – sedi – durata – soci – oggetto

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. Viene costituita una Società per azioni denominata "**Fidi Toscana - Società per azioni**", di seguito indicata come Società.

Articolo 2

Sede

1. La Società ha sede legale in Firenze e può istituire filiali, agenzie, sportelli, recapiti e sedi secondarie in qualsiasi altra località in Italia nonché uffici di rappresentanza anche all'estero.

Articolo 3

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

Soci

1. Possono essere soci di Fidi Toscana Società per azioni, oltre alla Regione Toscana, altri soggetti di diritto pubblico e privato e in particolare: i comuni e le province della Toscana e i loro consorzi; gli enti pubblici; le associazioni delle imprese; le banche; i consorzi di garanzia collettiva dei fidi; le imprese; gli intermediari finanziari.
2. I titolari di partecipazioni qualificate devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6

Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, nelle forme e nei limiti indicati dai successivi titoli III e IV.
2. La Società ha altresì per oggetto la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.
3. Nell'ambito delle attività connesse e strumentali alle precedenti la Società potrà prestare consulenze nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.
4. La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche assumendo, nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza, partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari, di tipo aperto o chiuso, in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.
5. Alla Società sono precluse:
 - a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;
 - b) le operazioni di credito effettuate nei confronti di imprese in difficoltà;
 - c) le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;
 - d) la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese beneficiarie dei suoi interventi;

- e) la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi, con il divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo.

TITOLO II
Bilancio d'esercizio – bilancio semestrale

Articolo 7

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli amministratori redigono il bilancio dell'esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione ed alle relazioni degli organi di controllo, è presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli eventuali utili. Gli utili, se distribuiti, lo sono in proporzione alle azioni di ciascun socio.

Articolo 8

Bilancio semestrale

1. Gli amministratori redigono e presentano ai soci entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio e la relazione sulla gestione dei primi sei mesi dell'esercizio.

TITOLO III
Azioni – obbligazioni – finanziamenti dei soci – fondi speciali

Articolo 9

Azioni

1. La Società ha un capitale di € 160.163.224 (euro centosessantamilionicentosessantatremiladuecentoventiquattro), diviso in azioni ordinarie da € 52 (euro cinquantadue) ciascuna, per un totale di 3.080.062 azioni.
2. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
3. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.
5. L'emissione dei titoli azionari non è obbligatoria, se non richiesta dal socio interessato. Possono essere emessi certificati provvisori firmati da almeno due amministratori della Società, fra i quali il Presidente.
6. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.
7. In caso di aumento del capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione.
8. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse.
9. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e gli strumenti finanziari partecipativi godono dei diritti per essi espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Articolo 10
Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, e altri strumenti finanziari non partecipativi, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 2412 e 2420 bis del codice civile.

Articolo 11
Finanziamenti dei soci alla Società

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, anche subordinati, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 12
Fondi speciali

1. La Società può costituire, con i contributi della Regione Toscana, degli altri soci o di terzi, fondi speciali con cui effettuare particolari operazioni.
2. Tali fondi rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle loro risorse.
3. In caso di liquidazione dei fondi le risorse residue, al netto delle erogazioni effettuate e da effettuare, sono restituite in proporzione ai contributi versati.

TITOLO IV
Attività

CAPO I
Credito di firma

Articolo 13
Beneficiari e finalità

1. La Società concede garanzie in favore di:
 - a) imprese;
 - b) lavoratori autonomi;
 - c) liberi professionisti che, se pur sprovvisti di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo.
2. La Società concede garanzie in favore di persone fisiche per favorire:
 - a) l'acquisizione della prima casa;
 - b) l'installazione di impianti per il risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - c) la formazione e la qualificazione professionale;
 - d) la capitalizzazione di imprese costituite in società di cui le persone fisiche siano soci;
 - e) il sostegno alla formazione a fronte di prestiti d'onore.
3. La Società concede le garanzie ai beneficiari indicati ai due commi precedenti a fronte di:
 - a) operazioni di credito, di factoring e di leasing concesse dalle banche o dagli intermediari finanziari;
 - b) operazioni commerciali con controparti italiane o estere;
 - c) operazioni con enti pubblici.

Articolo 14
Remunerazione

1. I criteri per determinare il prezzo della garanzia sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente.

Articolo 15

Convenzione

1. La Società stipula con le banche e gli intermediari finanziari una convenzione, al fine di stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle operazioni di credito, di leasing e di factoring ed il regime delle relative garanzie.
2. La Società stipula la convenzione con tutte le banche e gli intermediari finanziari che accettano le condizioni richiamate al successivo comma 4.
3. La convenzione definisce per ogni banca e ogni intermediario finanziario le condizioni richiamate al successivo comma 4, mantenendo comunque l'uniformità della convenzione per ciascun tipo di operazione.
4. La convenzione definisce in particolare:
 - a) il tasso d'interesse per i diversi tipi d'operazione;
 - b) la quota della perdita o dell'esposizione assunta dalla Società;
 - c) le modalità di ricevimento delle domande di garanzia;
 - d) le informazioni e la documentazione istruttoria, ivi comprese le modalità per la valutazione delle eventuali garanzie reali, che la banca deve trasmettere alla Società insieme con la propria delibera;
 - e) le modalità per la concessione della garanzia e il suo rinnovo sulle operazioni di credito a breve termine;
 - f) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze.

CAPO II

Credito per cassa

Articolo 16

Beneficiari e finalità

1. La Società concede prestiti partecipativi alle imprese costituite in forma di società di capitali che presentino valide prospettive di sviluppo.
2. L'importo delle operazioni indicate al primo comma non è superiore singolarmente all'1% del patrimonio di vigilanza della Società.

Articolo 17

Remunerazione

1. I criteri per determinare il tasso d'interesse dei prestiti partecipativi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente.

CAPO III

Consulenze

Articolo 18

Beneficiari e finalità

1. La Società presta alle imprese la propria consulenza e i propri servizi:
 - a. per la ricerca e l'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di ammodernamento, espansione, investimento, innovazione tecnologica, marketing, riconversione, ristrutturazione;
 - b. in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e questioni connesse, nonché per favorire la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;
 - c. per l'ottenimento di agevolazioni, con l'esclusione delle agevolazioni gestite ai sensi del successivo capo IV.
2. La Società presta la propria consulenza in favore della Regione Toscana, di altri enti pubblici e delle società loro partecipate.

Articolo 19

Remunerazione

1. I criteri per determinare il compenso della consulenza sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente.

CAPO IV
Agevolazioni

Articolo 20

Beneficiari e finalità

1. La Società gestisce agevolazioni per conto di enti pubblici in favore di associazioni, altri enti pubblici, imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti e persone fisiche.

Articolo 21

Remunerazione

1. I criteri per determinare il compenso della gestione delle agevolazioni sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, di norma al momento di presentare l'offerta in caso di gara o di accettare l'incarico in caso di affidamento diretto.

CAPO V
Patrimoni destinati a uno specifico affare

Articolo 22

Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare.
2. La Società può convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento i proventi dell'affare stesso.

TITOLO V

Organi della Società; Vice Presidente, Direttore Generale e Vice Direttore Generale

CAPO I
Indicazione

Articolo 23

Organi

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio Sindacale
2. Tali organi sono disciplinati ai sensi dei successivi articoli del presente titolo, che dispone anche in ordine all'eventuale nomina ed alle funzioni del Vice Presidente, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

CAPO II
Assemblea dei soci

Articolo 24

Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetti il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.
2. Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto dell'articolo 2372, quinto comma del codice civile.

Articolo 25

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni indicate dalla legge. Inoltre:
 - a) determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri previsti dalla legge e relative disposizioni attuative;
 - b) determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti indicati dalla legge e relative disposizioni attuative;
 - c) approva le politiche di remunerazione in favore del Direttore Generale, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, nonché i piani di compensi basati su strumenti finanziari.
3. L'Assemblea straordinaria esercita le funzioni indicate dalla legge e relative disposizioni attuative. Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni indicate dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, tranne quelle concernenti le fusioni ai sensi dell'articolo 2505 bis del codice civile.

Articolo 26

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo con le formalità previste dalla legge.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Sole - 24 ORE".
3. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data dell'adunanza. Con le stesse modalità ne è data comunicazione agli amministratori e ai sindaci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente è assistito da un segretario da lui nominato anche tra persone estranee alla Società.
6. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; regola lo svolgimento; accerta i risultati delle votazioni dell'Assemblea.

Articolo 27

Norme per l'attività dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b) in prima convocazione, per la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione; dei sindaci e del Presidente del

- Collegio Sindacale; e della società incaricata della revisione legale dei conti, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale;
- c) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza relativa.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, sia in prima che in seconda convocazione.
 3. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

CAPO III Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Società, in quanto intermediario finanziario sottoposto alla normativa di vigilanza prudenziale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci, possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.
3. La nomina degli amministratori deve essere effettuata secondo modalità tali che assicurino l'equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
4. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
5. Gli amministratori decadono dall'ufficio per le cause di legge e relative disposizioni attuative.
6. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea dei soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
7. Gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.
8. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono determinati nel rispetto della legge e relative disposizioni attuative.
9. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 29

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, sia per quanto attiene la gestione che la supervisione strategica.
2. Il Consiglio d'Amministrazione non può delegare:
 - a) le scelte strategiche; i piani industriali e finanziari; le politiche di gestione del rischio; i principali regolamenti interni;
 - b) le modifiche allo statuto da proporre all'Assemblea straordinaria dei soci e le deliberazioni ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del codice civile (modifiche statutarie delegabili al Consiglio di Amministrazione);

- c) le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter (emissione di obbligazioni convertibili); 2443 (aumento del capitale); 2446 e 2447 (riduzione del capitale per perdite); 2501 ter (progetto di fusione); 2505 e 2506 bis (progetto di scissione) del codice civile;
 - d) le attribuzioni indicate dall'articolo 2423 del codice civile (redazione del bilancio), nonché la redazione del bilancio semestrale e del bilancio preventivo;
 - e) la definizione della struttura organizzativa, ivi comprese le determinazioni di cui al precedente articolo 2;
 - f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
 - g) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, tra cui la revisione interna, la gestione dei rischi, la conformità, l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo;
 - h) i criteri per determinare la remunerazione delle attività indicate al precedente titolo IV;
 - i) l'approvazione delle operazioni con maggior grado di rischio;
 - j) l'assunzione e la dismissione delle partecipazioni strategiche.
3. Gli amministratori adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
 4. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.
 5. Il Consiglio di Amministrazione non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ma, nei casi previsti dalla legge e relative disposizioni attuative, può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta, prevedendone composizione, modalità di funzionamento e remunerazione conformemente alla legge e relative disposizioni attuative.

Articolo 30

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o in altro luogo, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, è inviato, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza in cui il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Con le stesse modalità è data comunicazione ai sindaci per gli effetti di cui all'articolo 2405 c.c.

Articolo 31

Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone ad esso estranee.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. È ammessa la presenza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sulle materie indicate al precedente articolo 29, comma 2 sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni constano dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CAPO IV
Presidente – Vice Presidente

Articolo 32
Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti gli amministratori adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno;
 - b) formula al Consiglio d'Amministrazione la proposta per la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, tra cui la revisione interna, la gestione dei rischi, la conformità, l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo;
 - c) riceve direttamente dalle funzioni di controllo interne adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
 - d) ha la rappresentanza generale della Società sulla base di delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - e) ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.
3. Il Presidente:
 - a) può conferire procure ad amministratori e a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) può conferire al Vice Presidente, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale e ai dirigenti la rappresentanza, attiva e passiva, in giudizio.
4. Il Presidente, in casi di necessità e di urgenza e qualora non possa provvedere il Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dal codice civile e dallo statuto alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni sono assunte su proposta vincolante del Direttore Generale qualora attengano al personale o alle attività indicate al precedente Titolo IV e sentito il Direttore Generale nelle altre materie e sono comunicate al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva.

Articolo 33
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. La firma del Vice Presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. Al Vice Presidente non spetta alcun compenso aggiuntivo in relazione a tale carica.

CAPO V
Direttore Generale – Vice Direttore Generale

Articolo 34
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i relativi poteri e compensi e delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.
2. Il Direttore Generale:

- a) sovrintende a tutti i servizi; è a capo del personale; esercita nei riguardi del personale le funzioni derivanti dalle norme che regolano i rapporti di lavoro, nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, formula le proposte sulle delibere da assumere e dà esecuzione alle delibere assunte.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'incarico del Direttore Generale ha durata triennale, rinnovabile fino a un massimo di due volte.
 4. Le indennità e i trattamenti di fine mandato del Direttore Generale sono corrisposti nella misura prevista dalla legge e relative disposizioni attuative o, se applicabile, dalla contrattazione collettiva.

Articolo 35

Vice Direttore Generale

1. L'eventuale nomina del Vice Direttore Generale è effettuata, su proposta del Direttore Generale, tra i dirigenti o i funzionari della Società, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i relativi poteri e compensi e delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.
2. Il Vice Direttore Generale coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore Generale, che può delegargli particolari mansioni anche in via ordinaria, e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. La firma del Vice Direttore Generale costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza della carica.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'incarico del Vice Direttore ha durata triennale, rinnovabile fino a un massimo di due volte.
5. Le indennità e i trattamenti di fine mandato del Vice Direttore sono corrisposti nella misura prevista dalla legge e relative disposizioni attuative o, se applicabile, dalla contrattazione collettiva.

CAPO VI

Collegio Sindacale

Articolo 36

Nomina e composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. I sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.
3. La nomina dei sindaci deve essere effettuata secondo modalità tali che assicurino l'equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo eletto.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. La nomina, cessazione, sostituzione dei sindaci sono disciplinati ai sensi degli artt. 2400 e seguenti del codice civile; circa la relativa retribuzione, questa verrà determinata in conformità con i limiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore.

Articolo 37
Doveri e poteri

1. Il Collegio Sindacale:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - c) vigila sulla funzionalità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei rischi.
2. I sindaci devono assistere alle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
3. I sindaci adempiono ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.
4. Il Collegio Sindacale e i singoli sindaci hanno i poteri indicati dall'articolo 2403 bis del codice civile.
5. Il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento di verifiche e di accertamenti e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Articolo 38
Riunioni e deliberazioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. È ammessa la presenza mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.
2. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Delle riunioni si redige il verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

CAPO VII
Revisione legale dei conti

Articolo 39
Conferimento dell'incarico

1. La revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
3. L'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa.

Articolo 40
Svolgimento dell'incarico

1. La società di revisione legale dei conti:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

CAPO VIII
Esponenti aziendali

Articolo 41

Requisiti

1. Gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza definiti dalla legge e relative disposizioni attuative.
2. I sindaci e almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza definiti dall'articolo 2399, primo comma del codice civile. I sindaci devono altresì essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.
3. Agli amministratori ed ai sindaci si applicano i limiti alla rieleggibilità ed al cumulo degli incarichi degli amministratori e dei sindaci previsti dalla normativa vigente.
4. Agli amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale e ai dirigenti si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge e relative disposizioni attuative.

TITOLO VI

Scioglimento – liquidazione – norme finali e transitorie

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono previste dalla normativa vigente.
2. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicano le norme della normativa vigente.

Articolo 43

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il tribunale competente in via esclusiva è quello di Firenze.

Articolo 44

Norma transitoria

1. La società può detenere in via transitoria le partecipazioni diverse da quelle previste dal punto 4 dell'art. 6, in essere al 7 luglio 2012, al solo fine di gestire le operazioni necessarie al completamento della loro dismissione.
2. Fino al completamento della dismissione delle partecipazioni di cui al punto 1 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione presenta annualmente ai soci, in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sullo stato di attuazione del piano di dismissione.

